Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 233

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 22 agosto 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 3 *maggio* 1978
registrato alla Corte dei conti, addì 7 *luglio* 1978
registro n. 20 *Difesa, foglio n.* 36

E' sanzionata la medaglia di bronzo al valor militare già conferita « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate in favore del sergente SEMINO Luigi, nato a Sampierdarena (Genova) l'8 settembre 1915 dell'89° rgt. fanteria, con la seguente motivazione: « Sottufficiale ardito e valoroso, comandante di squadra mortai da 45 già distintosi in precedenti azioni, dava durante più giorni di aspri combattimenti, numerose prove di audacia e sprezzo del pericolo. Durante un attacco nemico, superiore in forze e mezzi, incurante di ogni pericolo si portava sul ciglio della trincea per meglio osservare e dirigere il tiro delle proprie armi. Individuata una postazione di mortaio nemico, per meglio controbatterla spostava allo scoperto una propria arma e sostituendosi al tiratore, riduceva al silenzio l'arma nemica ». — Pressi di Koscernij - Don (Russia), 12-17 dicembre 1942.

(6480)

Decreto del Presidente della Repubblica 3 *maggio* 1978
registrato alla Corte dei conti, addì 7 *luglio* 1978
registro n. 20 *Difesa, foglio n.* 37

E' sanzionata la medaglia d'argento al valor militare già conferita « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate in favore del ten. 132° rgt. fanteria carrista ROSELLI Roberto, nato a Firenze il 6 agosto 1912, con la seguente motivazione: « Incaricato di proteggere un tratto di fronte, teneva testa con la sua compagnia a soverchianti forze corazzate alle quali infliggeva perdite fortissime impedendo, col sacrificio di una parte dei propri equipaggi e carri, che esse dilagassero sui reparti della Divisione che si stavano sistemando a difesa ». — Bir el Gobi, 21 novembre 1941.

(6481)

Decreto del Presidente della Repubblica 27 *aprile* 1978
registrato alla Corte dei conti, addì 7 *luglio* 1978
registro n. 20 *Difesa, foglio n.* 34

E' sanzionata la croce al valor militare già concessa « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate, in favore del sergente magg. del btg. alpini « Uork Amba » TOMMASI Rosito, nato a Verona il 4 aprile 1914, con la seguente motivazione: « Durante lo svolgersi di una dura battaglia per l'occupazione di una posizione importante occupata dal nemico, pur essendo di una compagnia di rincalzo, offrivasi volontario per attaccare con bombe a mano un centro di fuoco nemico, che, annidato fra le rocce, fortemente ostacolava l'attacco dei reparti avanzati. Con capacità, sprezzo del pericolo e coraggio personale, nonostante ferito ad una gamba, portava brillantemente a termine la missione facilitando così la conquista della posizione ». Cheren - Quota Forcuta, 11-12 febbraio 1941.

(6482)

Decreto del Presidente della Repubblica 31 *gennaio* 1978
registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1978
registro n. 19 *Difesa, foglio n.* 367

E' conferita la croce al valor militare al caporale del 23° rgpt. artg. d'assedio ANGIOLINI Rocco, nato il 5 ottobre 1893 a Ferno (Varese), in commutazione della croce al merito di guerra già concessagli dal comandante del XXVII corpo d'armata, con la seguente motivazione: « Colpito con altri soldati da scheggia di granata nemica, noncurante di sé, mentre continuava il tiro nemico, provvedeva a soccorrere e trasportare altri militari feriti, dando prova di calma, iniziativa, altruismo ed elevato spirito militare ». — Val S. Lorenzo, 20 maggio 1918.

(6483)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 agosto 1978, n. **464**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Tale stanziamento dovrà essere utilizzato per consentire la realizzazione delle opere di cui al precedente comma, provvedendo — ove tecnicamente possibile — alla riduzione delle previsioni progettuali a quanto strettamente necessario alla funzionalità delle opere stesse.

Per l'esecuzione delle necessarie opere di urbanizzazione nei comuni di cui al primo comma, per la demolizione e lo sgombero di ruderi e macerie, a salvaguardia della pubblica incolumità, nonché per gli interventi altrettanto necessari indicati nelle lettere *b*), *d*), *f*), *g*), *h*) ed *i*) del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e nell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è autorizzata la spesa di lire 65 miliardi. Nella realizzazione delle opere dovrà tenersi conto delle esigenze di ciascun comune in rapporto allo stato della ricostruzione ».

All'articolo 2, il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:

« Il primo e secondo comma dell'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, sono sostituiti dai seguenti: ».

All'articolo 3, il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:

« Il penultimo comma dell'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è sostituito dai seguenti: ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le commissioni comunali deliberano anche in ordine all'assegnazione delle aree necessarie per la ricostruzione degli immobili di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, nonché all'approvazione dei progetti di riparazione e di ricostruzione degli immobili stessi e alla determinazione del contributo da concedersi agli aventi titolo ».

All'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

« A modifica e integrazione di quanto stabilito con l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sostituito con l'articolo 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, l'Ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968 affida la esecuzione, compresa la progettazione e la direzione dei lavori delle opere pubbliche di sua competenza, in concessione ai comuni interessati che dichiarino di accettare entro trenta giorni dalla richiesta. »;

Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:

Art. 4-*bis*. — L'articolo 3 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è sostituito dal seguente:

« Con i fondi di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede, nei comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, alla concessione di contributi pari al costo di costruzione, limitatamente ad una unità immobiliare, da destinarsi ad abitazione del proprietario danneggiato al momento del sisma, avente diritto al contributo per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, anche se iscritto nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e della imposta complementare dell'anno 1967.

Limitatamente ad una unità immobiliare da destinarsi ad abitazione del proprietario danneggiato in possesso delle condizioni previste nel precedente comma e che non sia ubicata in zona da trasferire, è concesso un contributo per la riparazione nella misura pari allo intero importo dei lavori per un ammontare comunque non superiore a lire dieci milioni per ciascuna unità immobiliare.

In caso di decesso del proprietario danneggiato. il contributo di cui ai commi precedenti spetta al coniuge e, in mancanza, nell'ordine, ai discendenti o agli ascendenti, purché non aventi diritto al contributo per altra unità immobiliare.

Per la rimozione degli alloggi provvisori lasciati liberi dagli occupanti si applica la norma di cui al secondo comma dell'articolo 14 della legge 29 aprile 1976, numero 178 ».

Art. 4-*ter*. — « Nei comuni indicati all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, per le unità immobiliari destinate ad uso di abitazione, appartenenti allo stesso proprietario e diverse dalla prima, nonché per quelle destinate ad altro uso, il contributo per la ricostruzione o per la riparazione è concesso nella misura pari al costo delle opere e comunque per un importo non superiore, rispettivamente a dieci milioni e a nove milioni.

La corresponsione del contributo è subordinata alla preventiva stipulazione, con il comune, di un atto di obbligo redatto sulla base di quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, che riguarderà, oltre al canone di locazione, anche il prezzo di cessione dell'immobile ripristinato e la durata della convenzione.

Il canone di locazione non potrà superare quello da determinarsi secondo le norme sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

L'atto d'obbligo sarà trascritto nei registri immobiliari a cura del comune, con esenzione da spese.

Il proprietario che, avendo beneficiato del contributo di cui al primo comma, sia inadempiente alle clausole dell'atto d'obbligo, è dichiarato decaduto dalle provvidenze stabilite dal presente articolo e dovrà rimborsare il contributo riscosso, oltre agli interessi legali ».

Art. 4-*quater*. — « Agli aventi titolo al contributo indicato nell'articolo 3 della legge 29 aprile 1976, n. 178, qualora siano necessarie rilevanti opere di sistemazione del lotto ad essi assegnato o questo sia ubicato in zone non accessibili ai normali mezzi meccanici, ovvero sia necessario procedere alla demolizione del fabbricato da ricostruire, è concesso un contributo suppletivo non superiore al 5 per cento della spesa riconosciuta ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge medesima.

Il contributo suppletivo è concesso sulla base di idonea documentazione tecnica ed eventuali altri accertamenti a cura della commissione comunale di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178 ».

Art. 4-*quinquies*. — « In riferimento ai benefici previsti dal presente decreto-legge restano ferme le domande di contributo presentate ai sensi del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 maggio 1968, n. 241, salva la facoltà prevista dal secondo comma dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, come modificato dall'articolo 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 504.

Nel caso di trasferimento totale o parziale della proprietà dell'immobile sinistrato per atto tra vivi intervenuto dopo il 15 gennaio 1968 e prima del 31 dicembre 1975, il contributo di cui agli articoli precedenti è concesso tenendo conto dei requisiti dell'alienante e comunque non potrà superare l'ammontare di quanto a questo spettante ».

Dopo l'articolo 7 *è inserito il seguente*:

Art. 7-*bis*. — « Con decorrenza dal 1° gennaio 1978 gli impiegati non di ruolo di cui all'articolo 18 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, sono collocati a domanda, in soprannumero, nella qualifica iniziale del ruolo organico corrispondente alla categoria non di ruolo cui appartengono.

Al personale predetto ed a quello già assunto per la costituzione dell'Ispettorato generale per le zone terremotate ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, il servizio comunque prestato anteriormente alla nomina in ruolo è valutato per metà ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio e delle relative qualifiche, purché il servizio sia stato prestato nella stessa carriera ».

Dopo l'articolo 8 *è inserito il seguente*:

Art. 8-*bis*. — « Le limitazioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, non si applicano nei confronti dei comuni di cui agli articoli 9 e 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178 ».

Dopo l'articolo 9 *sono inseriti i seguenti*:

Art. 9-*bis*. — « Per le esigenze derivanti dall'applicazione degli articoli 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinquies* è stanziata la somma di lire 50 miliardi.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 20 miliardi in ciascuno degli esercizi 1979 e 1980 e di lire 10 miliardi nell'esercizio 1981.

Le disposizioni degli articoli 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinquies* si applicano altresì ai comuni indicati nell'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, nei limiti dello stanziamento di lire 10 miliardi previsto nell'articolo medesimo ».

Art. 9-*ter*. — « Per le finalità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 24 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è stanziata la somma di lire 1 miliardo, da iscriversi nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979 ».

Art. 9-*quater*. — « Gli stanziamenti previsti dal presente decreto-legge vengono ripartiti dal Ministro dei lavori pubblici tra i comuni interessati secondo lo stato e la necessità della ricostruzione, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1978

PERTINI

ANDREOTTI — STAMMATI — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 4 agosto 1978, n. **465**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, concernente provvidenze per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia e proroga della gestione stralcio prevista dall'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, concernente provvidenze per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia e proroga della gestione stralcio prevista dall'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, *al primo comma, le parole*: « 60 per cento », *sono sostituite con le altre*: « 100 per cento »;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Per le imprese di cui sopra la sospensione di cui al precedente comma decorre comunque dal periodo di paga successivo a quello in cui termina il beneficio dello sgravio previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500 ».

All'articolo 2, *primo comma, dopo le parole*: « senza corresponsione di interessi » *sono inserite le parole*: « e di altri oneri »; *e la parola*: « quinquennio » *è sostituita dall'altra*: « settennio ».

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

« Art. 2-*bis.* — Il personale ausiliario non di ruolo con nomina a tempo indeterminato già in servizio nelle scuole materne dell'ONAIRC operanti in regioni diverse dal Trentino-Alto Adige è inquadrato, con il mantenimento della qualifica e delle mansioni sinora svolte, in un ruolo ad esaurimento ed equiparato per la posizione economica al personale della carriera ausiliaria delle scuole statali ».

« Art. 2-*ter.* — I beni mobili ed immobili adibiti a scuole materne, di proprietà del disciolto ente ONAIRC, vengono trasferiti, a titolo gratuito, ai comuni della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto territorialmente competenti, per essere utilizzati unicamente secondo l'originaria destinazione, così come previsto dall'articolo 6 della legge 18 marzo 1968, n. 444 (Ordinamento della scuola materna statale) ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1978

PERTINI

ANDREOTTI — ROGNONI — PANDOLFI — SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 4 agosto 1978, n. **466.**

Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1978, n. 349, concernente la concessione di contributi straordinari per la gestione dei parchi nazionali del Gran Paradiso, d'Abruzzo, del Circeo, dello Stelvio e della Calabria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 1° luglio 1978, n. 349, concernente la concessione di contributi straordinari per la gestione dei parchi nazionali del Gran Paradiso, d'Abruzzo, del Circeo, dello Stelvio e della Calabria.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1978

PERTINI

ANDREOTTI — MARCORA — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 4 agosto 1978, n. **467.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, concernente norme per l'attuazione del collegamento tra le anagrafi delle aziende e per il completamento del casellario centrale dei pensionati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, concernente norme per l'attuazione del collegamento delle anagrafi delle aziende e per il completamento del casellario centrale dei pensionati, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, *quarto comma, le parole*: mancata o inesatta, *sono sostituite con le seguenti*: mancata, infedele o incompleta; *la cifra*: 100.000, *è sostituita con la seguente*: 50.000.

All'articolo 2, *secondo comma, la cifra*: 100.000, *è sostituita con la seguente*: 50.000;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Sono abrogate le precedenti disposizioni che prevedono sanzioni per la stessa materia.

All'articolo 4:

il secondo comma è soppresso;

al terzo comma, le parole: nei precedenti commi, *sono sostituite con le seguenti*: nel precedente comma; *la parola*: inesatti, *è sostituita con le seguenti*: infedeli o incompleti; *la cifra*: 20.000, *è sostituita con la seguente*: 10.000;

il quinto comma è sostituito con il seguente:

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore entro il 31 marzo di ciascun anno, copia delle denunce. Fermi restando i termini di consegna all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle denunce nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, all'atto della cessazione stessa, copia della denuncia riservata al lavoratore. Il datore di lavoro che non vi provvede entro i termini stabiliti, ovvero vi provvede fornendo dati infedeli ed incompleti, è punito con l'ammenda da L. 5.000 a L. 50.000 per ogni lavoratore dipendente al quale il documento si riferisce.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1978

PERTINI

ANDREOTTI — SCOTTI — ROGNONI — MALFATTI — PANDOLFI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 5 agosto 1978, n. **468.**

Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO

Art. 1.

(*Anno finanziario*)

La gestione finanziaria dello Stato si svolge in base al bilancio annuale di previsione. Tale bilancio è redatto in termini di competenza e in termini di cassa.

L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

L'esercizio finanziario 1978 si chiude definitivamente il 31 dicembre 1978.

Art. 2.

(*Bilancio annuale di previsione*)

Il bilancio annuale di previsione, elaborato in coerenza con il bilancio pluriennale di cui al successivo articolo 4, indica per ciascun capitolo di entrata e di spesa:

1) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

3) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione tra operazioni in conto competenza e in conto residui.

Si intendono per incassate le somme versate in tesoreria e per pagate le somme erogate dalla tesoreria.

Formano oggetto di approvazione parlamentare solo gli stanziamenti di cui ai numeri 2) e 3).

Le previsioni di spesa di cui ai precedenti punti 2) e 3) costituiscono il limite per le autorizzazioni rispettivamente di impegno e di pagamento.

Il bilancio annuale di previsione è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, degli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri con le allegate appendici dei bilanci delle aziende ed amministrazioni autonome e dal quadro generale riassuntivo.

Ciascuno stato di previsione è illustrato da una nota preliminare, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni.

Il bilancio annuale di previsione forma oggetto di un unico disegno di legge.

L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, del totale generale della spesa, di ciascuno stato di previsione della spesa e del quadro generale riassuntivo è disposta, nell'ordine, con distinti articoli di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza che a quelle di cassa.

Art. 3.

(*Elaborazione delle ipotesi di previsioni di competenza e di cassa*)

Entro il 10 luglio il Ministro del tesoro elabora per categorie e sezioni le ipotesi di previsioni di competenza e di cassa dell'anno successivo in base alla legislazione vigente, indicando separatamente le leggi che non quantificano gli stanziamenti annuali. Il Ministro del tesoro trasmette tali previsioni al Ministero del bilancio.

Nello stesso termine di cui al comma precedente i Ministeri interessati presentano le relazioni programmatiche di settore, previste da specifiche leggi, al Ministro del bilancio e della programmazione economica, elaborate, con criteri omogenei, dal medesimo indicati.

Art. 4.

(*Bilancio pluriennale*)

Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato in termini di competenza e copre un periodo di almeno tre anni e comunque non superiore al quinquennio.

Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, osservata la procedura per la partecipazione delle regioni, ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, quale risulta modificato dall'articolo 34 della presente legge.

Esso viene aggiornato annualmente in occasione della presentazione del bilancio annuale. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale per il primo anno corrispondono a quelli contenuti nel bilancio di previsione.

Nel bilancio pluriennale viene indicata, per ciascuna categoria di entrata e per ciascuna categoria e sezione di spesa, la quota relativa a ciascuno degli anni considerati. Le sezioni di spesa dovranno essere disaggregate in modo da consentire un'analisi della spesa per programmi e, ove siano specificati, per progetti.

Il bilancio pluriennale, previa indicazione delle ipotesi circa gli andamenti dell'economia quali appaiono dalle previsioni delle relative grandezze globali, espone separatamente, da una parte l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente e dall'altra le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese in coerenza con i vincoli del quadro economico generale e con gli indirizzi della politica economica nazionale.

Il bilancio pluriennale, tenuto conto degli impegni relativi al settore pubblico allargato, fissa il limite massimo dell'eventuale saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati.

Il bilancio pluriennale indica altresì il limite massimo del ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni considerati.

Il saldo netto da finanziare costituisce sede di riscontro per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese del conto capitale previste dalla legislazione di spese a carico degli esercizi finanziari considerati dal bilancio pluriennale. Per le nuove o maggiori spese di parte corrente o per rimborso di prestiti, invece, la relativa copertura finanziaria deve rinvenirsi, sulla base della legislazione vigente, esclusivamente

nel miglioramento della previsione per i primi due titoli delle entrate rispetto a quella relativa alle spese di parte corrente.

Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate né ad eseguire le spese ivi contemplate, ed è approvato con la stessa legge di approvazione del bilancio annuale.

Art. 5.

(*Universalità, integrità ed unità del bilancio*)

Tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio, salvo nei casi autorizzati da leggi speciali il cui elenco è allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

Le leggi speciali, ad eccezione di quelle relative a gestioni aventi natura di fondo di rotazione, stabiliscono il termine perentorio della durata della gestione, allo scadere del quale la gestione è conclusa e il Ministro del tesoro provvede agli adempimenti necessari per la relativa chiusura.

E' vietata altresì l'assegnazione di qualsiasi provento per spese od erogazioni speciali, salvo per quanto concerne i proventi e quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili fatte a scopo determinate.

Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate.

Art. 6.

(*Classificazione delle entrate e delle spese*)

Le entrate dello Stato sono ripartite in:

titoli, a seconda che siano tributarie, extratributarie, o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti;

categorie, secondo la natura dei cespiti;

rubriche, secondo l'organo al quale ne è affidato l'accertamento;

capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

Le spese dello Stato sono ripartite in:

titoli, a seconda che siano di pertinenza della parte corrente, della parte in conto capitale, ovvero riguardino il rimborso di prestiti. La parte in conto capitale comprende le partite che attengono agli investimenti diretti e indiretti, alle partecipazioni azionarie e ai conferimenti nonchè ad operazioni per concessione di crediti. La parte corrente comprende le altre spese e l'onere degli ammortamenti;

rubriche, secondo l'organo che amministra le spese od ai cui servizi si riferiscono i relativi oneri;

categorie, secondo l'analisi economica;

capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

In appositi elenchi annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono annualmente indicate:

a) le « categorie » in cui viene ripartita la spesa di bilancio secondo l'analisi economica;

b) le « sezioni » in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale. Questa ripartizione è realizzata nei riassunti che corredano ciascuno stato di previsione della spesa.

Il Ministro del tesoro provvede alla riclassificazione dei dati del bilancio in modo da consentirne una lettura distinta per capitoli, per leggi e per programmi.

La numerazione delle sezioni, delle rubriche, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica. Salvo i casi previsti dalla legge è vietato il trasporto da un capitolo all'altro dei fondi a ciascuno assegnati dalle leggi di approvazione del bilancio di previsione.

In appositi allegati agli stati di previsione della spesa i capitoli sono analiticamente ripartiti in articoli, secondo le finalità, e sono adeguatamente motivate le variazioni annuali delle somme proposte per ciascun articolo.

Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza che a quelle di cassa, è data distinta indicazione:

1) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti (« risparmio pubblico »);

2) del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonchè la concessione e riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti (« indebitamento o accreditamento netto »);

3) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti (« saldo netto da finanziare o da impiegare »);

4) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese (« ricorso al mercato »).

Art. 7.

(*Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine*)

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso;

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

Art. 8.

(*Fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale*)

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte in conto capitale, un « Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa ».

Qualora si tratti di residui già perenti relativi ad importi che lo Stato ha assunto l'obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, a richiesta delle amministrazioni competenti, con decreto del Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo — per le finalità per le quali furono autorizzate — le somme di volta in volta occorrenti da iscrivere ai pertinenti capitoli di provenienza onde integrarne le dotazioni sia di competenza che di cassa, ovvero a capitoli di nuova istituzione, nel caso in cui quello di provenienza fosse stato nel frattempo soppresso.

Art. 9.

(*Fondo di riserva per le spese impreviste*)

Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un « Fondo di riserva per le spese impreviste », per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui al precedente articolo 7 (punto 2) ed al successivo articolo 12 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

Il trasferimento di somme dal predetto fondo e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato un elenco, da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, delle spese per le quali può esercitarsi la facoltà di cui al comma precedente.

Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.

Art. 10.

(*Fondi speciali*)

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono iscritti appositi fondi speciali, indicati dalla legge finanziaria di cui al successivo articolo 11, destinati a far fronte alle spese derivanti da progetti di legge che si prevede possano essere approvati nel corso dell'esercizio.

Le somme di cui al primo comma possono essere portate in aumento degli stanziamenti, di competenza e di cassa, di capitoli esistenti o di nuovi capitoli, solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che le autorizzano.

I fondi devono essere tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale, ovvero al rimborso di prestiti.

In appositi elenchi allegati allo stato di previsione del Ministero del tesoro sono indicati i provvedimenti per i quali viene predisposta la copertura con i fondi speciali.

Le quote dei fondi non utilizzate, ai sensi del secondo comma, entro la chiusura dell'esercizio, costituiscono economie di spesa.

La copertura finanziaria — nella forma di nuove o maggiori entrate, di riduzioni di capitoli di spesa o di accantonamenti nei fondi speciali — relativa a provvedimenti legislativi non perfezionati entro il termine dell'esercizio resta valida per l'esercizio successivo purchè tali provvedimenti entrino in vigore entro il termine di detto esercizio successivo.

In tal caso, ferma restando l'acquisizione della copertura finanziaria, come precisata nel comma precedente, al bilancio dell'esercizio in cui è stata iscritta, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi.

Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi allegati al conto consuntivo del Ministero del tesoro.

Art. 11.

(*Legge finanziaria*)

Al fine di adeguare le entrate e le uscite del bilancio dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici che si ricollegano alla finanza statale, agli obiettivi di politica economica cui si ispirano il bilancio pluriennale e il bilancio annuale, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, un disegno di « legge finanziaria » con la quale possono operarsi modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio dello Stato, su quelli delle aziende autonome e su quelli degli enti che si ricollegano alla finanza statale.

La legge finanziaria indica il livello massimo del ricorso al mercato finanziario. Tale ammontare concorre, con le entrate, a determinare le disponibilità per la copertura di tutte le spese da iscrivere nel bilancio annuale.

La legge finanziaria provvede a tradurre in atto la manovra di bilancio per le entrate e le spese che si intende perseguire, in coerenza con quanto previsto dal precedente articolo 4.

Art. 12.

(*Assegnazioni di bilancio*)

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, possono iscriversi in bilancio somme per re-

stituzioni di tributi indebitamente riscossi, ovvero di tasse ed imposte su prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per eseguire pagamenti relativi al debito pubblico, in dipendenza di operazioni di conversione od altre analoghe autorizzate da leggi, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni e altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge, per integrare le dotazioni del fondo speciale di cui al precedente articolo 8, nonchè per fronteggiare le esigenze derivanti al bilancio dello Stato dalle disposizioni di cui agli articoli 10, paragrafo II, e 12, paragrafo II, del regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 2891/77 del Consiglio in data 19 dicembre 1977 e successive modificazioni.

In corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata possono, mediante decreti del Ministro del tesoro, iscriversi in bilancio le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono allegati due elenchi, da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, dei capitoli per i quali possono essere esercitate rispettivamente le facoltà di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo.

Al disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui ai commi precedenti con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto alle iscrizioni e integrazioni di cui al presente articolo.

Art. 13.

(*Garanzie statali*)

In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.

Art. 14.

(*Spese finanziate con ricorso al mercato*)

Tutte le autorizzazioni di spesa devono essere iscritte nel bilancio di previsione, ivi comprese quelle per le quali la legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge prevede la copertura mediante specifiche operazioni di indebitamento.

Art. 15.

(*Presentazione del bilancio e della relazione previsionale e programmatica*)

Il Ministro del tesoro, di concerto con quello del bilancio e della programmazione economica, presenta al Parlamento nel mese di settembre:

1) il bilancio di previsione pluriennale;

2) il bilancio di previsione per l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio successivo, costituito dallo stato di previsione dell'entrata, da quelli della spesa distinti per Ministeri e dal quadro generale riassuntivo.

Nello stesso mese di settembre, il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del tesoro presentano al Parlamento la relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, la quale, in apposita sezione, contiene una illustrazione del quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con una analitica dimostrazione delle variazioni rispetto alle previsioni dell'anno precedente, nonché informazioni sulla parte discrezionale di spesa.

La relazione previsionale e programmatica espone il quadro economico generale ed indica gli indirizzi della politica economica nazionale ed i conseguenti obiettivi programmatici, rendendo esplicite e dimostrando le coerenze e le compatibilità tra il quadro economico esposto, la entità e la ripartizione delle risorse, i predetti obiettivi e gli impegni finanziari previsti nei bilanci pluriennali dello Stato e dell'intero settore pubblico allargato.

La relazione previsionale e programmatica è accompagnata dalle relazioni programmatiche di settore, nonchè da relazioni sulle leggi pluriennali di spesa, delle quali sarà particolarmente illustrato lo stato di attuazione.

A dette relazioni il Ministro del bilancio e della programmazione economica allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione per ciascuna legge degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza; delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno; delle somme che restano ancora da erogare.

Art. 16.

(*Esercizio provvisorio*)

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Durante l'esercizio provvisorio la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.

Le limitazioni di cui al comma precedente si intendono riferite sia alle autorizzazioni di impegno che a quelle di pagamento.

Art. 17.

(*Assestamento e variazioni di bilancio*)

Entro il mese di giugno di ciascun anno il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, presenta al Parlamento un apposito disegno di legge, ai fini dell'assestamento degli stanziamenti di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.

Ulteriori variazioni delle dotazioni di competenza e di cassa possono essere presentate al Parlamento non oltre il termine del 31 ottobre.

Le riassegnazioni ai capitoli di spesa di cui all'articolo 5, ultimo comma, della presente legge sono disposte con decreto del Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti e riguardano le somme versate all'entrata entro il 31 ottobre di ciascun anno

finanziario. Le somme versate dopo tale data e comunque entro la chiusura dell'esercizio sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ai corrispondenti capitoli di spesa dell'anno successivo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione, indicando, per ciascun capitolo di spesa, sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa.

Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato ad integrare, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, le dotazioni di cassa in correlazione al trasporto all'esercizio successivo di titoli di spesa rimasti insoluti alla chiusura dell'esercizio precedente, limitatamente a quei capitoli di spesa le cui dotazioni di cassa non presentino, nelle more dell'assestamento di cui al precedente primo comma, sufficienti disponibilità per il pagamento dei titoli trasportati.

Art. 18.
(*Leggi di spesa*)

Le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale quantificano sia l'onere relativo al primo anno di applicazione sia la spesa complessiva, rinviando alla legge finanziaria di cui al precedente articolo 11 l'indicazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale.

La quantificazione annuale della spesa può essere prevista per i casi in cui le leggi disciplinino interventi o servizi per i quali la continuità e la regolarità dell'erogazione della stessa assumono interesse preminente.

L'amministrazione può stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata da leggi di spesa che prevedano opere od interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

Le leggi che dispongono spese a carattere continuativo o pluriennale devono indicare I relativi mezzi di copertura, nel quadro del bilancio pluriennale presentato al Parlamento.

Art. 19.
(*Annessi*)

Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Titolo II
SPESE DELLO STATO

Art. 20.
(*Impegni*)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri e i dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio.

Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad organi dello Stato dotati di autonomia contabile.

Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.

Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico dell'esercizio successivo ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi. Quando si tratti di spese per affitti o di altre continuative e ricorrenti l'impegno può anche estendersi a più esercizi, a norma della consuetudine, o se l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza.

Non possono essere assunti, se non previo assenso del Ministro del tesoro, impegni per spese correnti a carico degli esercizi successivi a quello in corso finchè il bilancio di previsione dell'esercizio in corso non sia stato approvato, fatta eccezione per gli affitti e le altre spese continuative di carattere analogo. L'assenso del Ministro del tesoro può anche essere dato preventivamente per somme determinate e per singoli capitoli ed esercizi, mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti.

Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedano opere od interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni di cui al terzo comma del precedente articolo 18.

Le spese di annualità e quelle a pagamento differito comportano la iscrizione di uno o più limiti d'impegno.

Ciascun limite costituisce il livello massimo delle somme impegnabili per l'attuazione degli interventi previsti con il provvedimento autorizzativo della spesa.

Gli impegni assunti a carico di ciascun limite si estendono, per importo pari all'ammontare degli impegni medesimi, a partire dall'esercizio di iscrizione in bilancio di ogni limite d'impegno e per tanti esercizi quante sono le annualità da pagare.

Per i pagamenti derivanti dagli impegni assunti a carico di ciascun limite, saranno iscritti in bilancio stanziamenti di importo pari al limite stesso e per la durata della spesa autorizzata.

Decorsi i termini di impegnabilità, di cui al secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come risulta modificato dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1977, numero 407, e dall'ottavo comma dell'articolo 33 della presente legge, gli stanziamenti da iscriversi a carico del bilancio degli esercizi successivi saranno determinati in relazione alle effettive annualità da pagare.

Titolo III
DEL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Art. 21.
(*Risultanze della gestione*)

Il Ministro del tesoro presenta al Parlamento, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente. Il rela-

tivo disegno di legge, corredato da apposita nota preliminare, è predisposto di concerto dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Art. 22.

(*Elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio*)

I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto generale dello Stato costituito da due distinte parti:

a) conto del bilancio;

b) conto generale del patrimonio a valore.

Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del bilancio preventivo, comprende:

a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;

b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;

c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;

d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui;

e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

Il conto generale del patrimonio comprende:

a) le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;

b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

Il conto generale del patrimonio deve essere corredato del conto del dare ed avere del tesoriere centrale e dell'istituto bancario che svolge il servizio di tesoreria provinciale, del contabile del portafoglio e del cassiere speciale per i biglietti e le monete a debito dello Stato, con allegati il movimento generale di cassa e la situazione del Tesoro, nonché la situazione dei debiti e crediti di tesoreria.

Al rendiconto è allegata una illustrazione dei dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate di cui vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del programma di Governo.

Il Ministro del tesoro, nella gestione delle spese, provvede ad assicurare adeguati controlli anche a carattere economico-finanziario.

Art. 23.

(*Parificazione del rendiconto*)

Al termine dell'anno finanziario ciascun Ministero, per cura del direttore della competente ragioneria, compila il conto del bilancio ed il conto del patrimonio relativi alla propria amministrazione.

Questi conti sono trasmessi alla Ragioneria generale dello Stato entro il 30 aprile successivo al termine dell'anno finanziario e, non più tardi del 31 maggio, il Ministro del tesoro, per cura del ragioniere generale dello Stato, trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale dell'esercizio scaduto.

Art. 24.

(*Presentazione del rendiconto*)

La Corte dei conti, parificato il rendiconto generale, lo trasmette al Ministro del tesoro per la successiva presentazione al Parlamento.

Titolo IV

CONTI DELLA FINANZA PUBBLICA

Art. 25.

(*Normalizzazione dei conti degli enti pubblici*)

Ai comuni, alle province e relative aziende, nonché a tutti gli enti pubblici non economici compresi nella tabella *A* allegata alla presente legge, a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, agli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed all'ENEL, è fatto obbligo, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, di adeguare il sistema della contabilità ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico.

La predetta tabella *A* potrà essere modificata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica.

Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa, restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano la tenuta della contabilità.

Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.

Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica, è fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di fornire al Ministro del tesoro informazioni sui prevedibili flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non risultino già dai conti pluriennali prescritti da specifiche disposizioni legislative.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, determina gli enti pubblici non economici ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo.

Art. 26.

(*Coordinamento dei conti pubblici*)

Al fine del coordinamento dei conti pubblici, il Ministro del tesoro propone i criteri per l'unificazione della denominazione dei capitoli, in relazione ai compiti della Commissione interregionale di cui all'articolo 9, sesto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335,

e stabilisce i contatti necessari alla cooperazione Stato-regioni di cui all'articolo 34 della predetta legge 19 maggio 1976, n. 335.

Il Ministro del tesoro coordina, nei modi e anche per i fini di cui al precedente comma, i conti degli altri enti pubblici.

Art. 27.

(Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato)

Le leggi che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci degli enti di cui al precedente articolo 25 devono contenere la previsione dell'onere stesso nonché l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.

Art. 28.

(Consolidamento dei conti pubblici)

E' attribuito al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato il compito di provvedere alla elaborazione necessaria per il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico, sulla base degli elementi contenuti nei prospetti di cui al quarto comma del successivo articolo 30.

L'acquisizione di tali dati potrà effettuarsi dal Sistema informativo della Ragioneria generale anche attraverso la sua integrazione funzionale con i centri elaborativi di altre amministrazioni ed enti pubblici.

Art. 29.

(Adempimenti dei tesorieri)

Agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa di cui all'articolo 30 della presente legge le province e i comuni provvederanno tramite i propri tesorieri, sulla base dei dati desunti dai conti correnti di tesoreria da questi intrattenuti con le amministrazioni interessate.

A tale fine i tesorieri medesimi faranno pervenire, entro i termini di cui al suddetto articolo 30, alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio i prospetti con gli elementi determinati.

Copia dei suddetti prospetti verrà trasmessa anche alle ragionerie delle regioni.

Nei confronti dei tesorieri inadempienti su denuncia del direttore della ragioneria provinciale dello Stato, le amministrazioni potranno procedere alla risoluzione del contratto in corso.

Art. 30.

(Conti di cassa)

Entro il 20 febbraio di ogni di anno, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale per l'anno in corso, quale risulta dalle previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della tesoreria, nonché sul finanziamento di tale fabbisogno, a raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi nell'anno precedente.

Entro il 20 maggio, 31 agosto e 20 novembre, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della tesoreria, rispettivamente, nel primo, secondo e terzo trimestre dell'anno in corso, con correlativo aggiornamento della stima annuale.

Con le relazioni di cui ai precedenti commi, il Ministro del tesoro presenta altresì al Parlamento per l'intero settore pubblico, costituito dal settore statale, dagli enti di cui al precedente articolo 25 e dalle regioni, rispettivamente, la stima della previsione di cassa per l'anno in corso, i risultati riferiti ai trimestri di cui al comma precedente ed i correlativi aggiornamenti della stima annua predetta, sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari e della espansione del credito totale interno.

Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, lo schema tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che, entro i trenta giorni precedenti le date indicate nei commi primo e secondo del presente articolo, i comuni e le province debbono trasmettere alla rispettiva regione, e gli altri enti di cui all'articolo 25 al Ministero del tesoro.

In detti prospetti dovranno, in particolare, essere evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati nell'anno e nel trimestre precedente, anche le variazioni nelle attività finanziarie (in particolare nei depositi presso la tesoreria e presso gli istituti di credito) e nell'indebitamento a breve e medio termine.

Le regioni comunicheranno al Ministro del tesoro entro dieci giorni dalle scadenze di cui al precedente quarto comma i dati di cui sopra aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei comuni, unitamente agli analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.

Nella relazione da presentare, a norma del precedente secondo comma, entro il 31 agosto, il Ministro del tesoro comunica al Parlamento informazioni, per l'intero settore pubblico, sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento in base alla classificazione economica e funzionale.

A tal fine, gli enti di cui al precedente quarto comma, con esclusione dell'ENEL e delle aziende di servizi, debbono comunicare entro il 30 giugno informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

I comuni e le province trasmettono le informazioni di cui al precedente comma alle regioni entro il 15 giugno. Queste ultime provvederanno ad aggregare tali dati e ad inviarli entro lo stesso mese di giugno al Ministero del tesoro insieme ai dati analoghi relativi alle amministrazioni regionali.

Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato potrà essere effettuato agli enti di cui all'articolo 25 della presente legge se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti commi.

Titolo V

TESORERIA DEGLI ENTI PUBBLICI

Art. 31.

(Giacenze di tesoreria delle regioni)

Le regioni a statuto ordinario e speciale, allo scadere delle convenzioni di tesoreria in vigore al 31 gennaio 1978, hanno l'obbligo di tenere le disponibilità liquide,

limitatamente alle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato, in conti correnti non vincolati con il Tesoro.

Il Ministro del tesoro, sulla base di un preventivo trimestrale di cassa, adottato dalla giunta regionale, in armonia con le valutazioni di cassa comunicate dalla regione stessa, dispone, nei quindici giorni precedenti il trimestre interessato, l'accreditamento dei fondi presso la competente tesoreria regionale.

Le regioni sono tenute a produrre al Ministero del tesoro, ogni trimestre, una dichiarazione sottoscritta dal presidente della giunta regionale dalla quale risulti l'ammontare delle disponibilità depositate presso la tesoreria regionale.

Art. 32.

(*Giacenze di tesoreria degli enti pubblici*)

Gli enti pubblici, allo scadere delle convenzioni di tesoreria, in vigore al 31 gennaio 1978, sono tenuti alla attuazione delle prescrizioni di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 629.

Sono abrogate le norme che derogano, per singoli enti, alle disposizioni predette.

Non possono essere effettuati pagamenti a valere sui conti aperti presso la tesoreria dello Stato, quando le disponibilità depositate dall'ente presso le aziende di credito superino la misura massima determinata a norma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1966, n. 629.

Gli enti cui si applica la presente legge devono produrre alla Direzione generale del tesoro, ogni mese, una dichiarazione, sottoscritta dal proprio rappresentante legale, dalla quale risulti l'ammontare delle disponibilità depositate presso le aziende di credito.

Le richieste di prelevamento degli enti di cui all'articolo 25 devono essere in armonia con le previsioni di cassa comunicate dagli enti stessi.

In assenza della dichiarazione di cui al precedente quarto comma, nonché dei prospetti di cui al precedente articolo 30, non può essere effettuato alcun prelevamento dal conto presso la tesoreria della Stato da parte dell'ente interessato.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33.

(*Abrogazione e modifica di norme*)

Sono soppressi gli articoli dal 30 al 35-*bis*, dal 37 al 43, il 49, e dal 77 al 79 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.

I termini relativi agli adempimenti connessi con la gestione del bilancio di previsione previsti dagli articoli 53, 59-*bis*, 68 e 68-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, sono modificati in corrispondenza con quelli connessi con la soppressione dell'articolo 30, secondo comma, del sopra citato regio decreto n. 2440.

E' abrogata la legge 27 febbraio 1955, n. 64.

L'articolo 2 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione del precedente articolo, i funzionari delegati, compresi quelli all'estero, nell'inviare i rendiconti alle rispettive amministrazioni, ovvero alle ragionerie regionali e provinciali competenti al riscontro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, trasmettono alla Corte dei conti o alle delegazioni regionali della stessa, copia a ricalco del frontespizio di ciascun rendiconto ».

Il sesto comma dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, è sostituito dal seguente:

« I rendiconti o i bilanci di cui al presente articolo devono essere resi anche se non previsti dalle leggi speciali ».

E' soppresso l'ultimo periodo del quarto comma del medesimo articolo.

E' soppresso l'articolo 5 della legge 22 dicembre 1977, n. 951.

Al secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407, le parole: « in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento », sono sostituite con le seguenti: « cui si riferiscono ».

Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono la presentazione al Parlamento dei rendiconti degli enti di cui al precedente articolo 19.

Il Ministro del tesoro sottoporrà al Parlamento, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge per confermare o annullare le gestioni di fondi al di fuori del bilancio, autorizzate in base a leggi speciali.

Art. 34.

(*Partecipazione delle regioni*)

Al terzo comma dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, le parole: « del progetto di bilancio di previsione dello Stato », sono sostituite dalle seguenti: « dei progetti di bilancio annuali e pluriennali di previsione dello Stato ».

Alla fine del terzo comma dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, sono inseriti i seguenti commi aggiuntivi:

« Entro il mese di luglio il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, presenta al CIPE lo schema delle linee di impostazione dei progetti di bilancio annuale e pluriennale allegandovi le relazioni programmatiche di settore, riunite e coordinate in un unico documento e i relativi allegati. Entro lo stesso termine gli schemi anzidetti devono essere trasmessi alle regioni; su di essi la commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 marzo 1970, n. 281, esprime il proprio parere entro il mese di agosto.

Entro il 15 di settembre il CIPE approva la relazione previsionale e programmatica, le relazioni programmatiche di settore e le linee di impostazione dei progetti di bilancio annuale e pluriennale.

Le regioni, con il concorso degli enti locali territoriali, determinano gli obiettivi programmatici dei propri bilanci pluriennali in riferimento ai programmi regionali di sviluppo e in armonia con gli obiettivi programmatici risultanti dal bilancio pluriennale dello Stato.

Qualora il Governo riscontri la mancata attuazione della armonizzazione prevista dal precedente comma, può promuovere la questione di merito per contrasto di interessi ai sensi del quarto comma dell'articolo 127 della Costituzione ».

Art. 35.

(Quote annuali di spese pluriennali)

Le disposizioni che determinano le quote annuali di spesa di leggi a carattere pluriennale, escluse quelle previste dal secondo comma dell'articolo 18 della presente legge, cessano di avere validità a partire dall'esercizio finanziario 1979.

L'indicazione della quota destinata a gravare sul bilancio annuale e su ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale è rinviata alla legge finanziaria, la quale la determina tenendo conto anche degli impegni giuridicamente perfezionati.

In sede di prima applicazione il Ministro del tesoro è autorizzato ad individuare, con propri decreti, le leggi cui si riferisce la deroga prevista dal secondo comma dell'articolo 18 della presente legge.

Il Ministro del tesoro, con apposita nota da trasmettere al Parlamento, motiva le ragioni delle scelte effettuate.

Art. 36.

(Disponibilità presso aziende di credito)

Per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge gli enti di cui ai precedenti articoli 31 e 32 possono mantenere disponibilità presso aziende di credito per una consistenza pari a quella in essere alla data del 30 giugno 1978.

Art. 37.

(Applicazione della presente legge)

Le norme della presente legge si applicano a decorrere dall'anno finanziario 1979, salve le diverse decorrenze stabilite nei rispettivi articoli.

La decorrenza delle norme relative alla presentazione e all'esercizio in termini di cassa del bilancio annuale è fissata dall'anno finanziario 1980. Ai fini della gestione in forma sperimentale nell'anno 1979, il bilancio in termini di cassa per l'anno medesimo sarà presentato al Parlamento in apposito documento dal Ministro del tesoro, di concerto con quello del bilancio e della programmazione economica, entro il 31 dicembre 1978.

La disaggregazione e l'analisi del bilancio pluriennale previste dal quarto comma dell'articolo 4 saranno limitate, per l'anno 1979, al primo livello del codice economico e funzionale.

In conseguenza di quanto disposto dai precedenti commi, le disposizioni di cui all'articolo 33 prendono decorrenza in conformità di quanto stabilito nei commi medesimi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 agosto 1978

PERTINI

ANDREOTTI — PANDOLFI — MORLINO — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

TABELLA *A*

ENTI COMPRESI NEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO

Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM).
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS).
Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro (INAIL).
Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL).
Ente nazionale di previdenza ed assistenza lavoratori spettacolo (ENPALS).
Ente nazionale di previdenza dipendenti enti di diritto pubblico (ENPDEDP).
Federazione nazionale casse mutue malattia artigiani.
Federazione nazionale casse mutue malattia coltivatori diretti.
Federazione nazionale casse mutue malattia commercianti.
Cassa mutua malattia Trento.
Cassa mutua malattia Bolzano.
Cassa marittima adriatica.
Cassa marittima tirrena.
Cassa marittima meridionale.

LEGGE 5 agosto 1978, n. **469**.

Modifica alla legge 29 novembre 1941, n. 1405, relativa all'ordinamento delle case mandamentali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le case mandamentali sono istituite o soppresse con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sentiti i comuni interessati.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i comuni interessati, fissa con decreto, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, l'elenco delle case mandamentali ripartite in tre classi secondo la loro dimensione. Tale elenco che sostituisce le tabelle *A*, *B*, *C* allegate alla legge 29 novembre 1941, n. 1405, stabilisce gli organici del personale di custodia entro il limite massimo di 2.144 unità, ivi comprese — ove necessario — le unità da assegnare per la custodia delle detenute.

Il decreto stabilisce altresì l'ammontare del rimborso forfettario ai comuni delle spese a loro carico per gli adempimenti di cui al primo comma del successivo articolo 4; il rimborso comprende una quota fissa determinata con riferimento alla classe dell'istituto ed una quota variabile in ragione della capacità ricettiva dei singoli istituti.

L'ammontare complessivo dei rimborsi di cui al precedente comma non deve superare la somma annua di L. 141.150.000.

Ogni modifica necessaria alle disposizioni del decreto di cui al secondo comma del presente articolo, anche a seguito di nuova istituzione, di ripresa di funzionalità o di soppressione di case mandamentali, è stabilita con nuovo decreto.

Art. 2.

Il personale di custodia delle case mandamentali svolge le sue funzioni secondo le norme e per le finalità previste dall'ordinamento penitenziario, e dipende sotto

l'aspetto organico ed economico dai comuni e sotto l'aspetto funzionale e disciplinare dall'amministrazione penitenziaria.

Al personale di custodia spetta, dalla data di entrata in vigore della presente legge, un trattamento giuridico ed economico secondo le norme ed i livelli retributivi in vigore per i dipendenti degli enti locali che abbiano la qualifica di vigile urbano.

L'assunzione del personale di custodia è deliberata dai comuni interessati nelle forme stabilite dalla legge in vigore, previo pubblico avviso, fra i concorrenti che abbiano i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore a 21 e non superiore a 35 anni;

3) sana e robusta costituzione fisica e idonea statura;

4) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

A carico dei candidati non devono risultare pendenze o condanne per delitti non colposi.

Per l'accertamento della idoneità e per la formazione della graduatoria ai fini dell'assunzione sono valutate le qualità psicofisiche, la buona condotta e l'attitudine all'esercizio della specifica funzione, tenendo anche conto di mansioni precedentemente svolte; è inoltre valutata la conoscenza delle norme sul trattamento e sulla organizzazione penitenziaria.

Con decreto ministeriale da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le prove cui i candidati dovranno essere sottoposti ai fini di stabilire la graduatoria per le assunzioni.

Alle modalità per le prove e alla valutazione dei candidati provvede una commissione presieduta dal procuratore della Repubblica, o da altro magistrato da lui delegato, e composta da un rappresentante del comune interessato e da un rappresentante dell'amministrazione penitenziaria.

Nel caso di vacanze nell'organico del personale di una casa mandamentale il comune provvede immediatamente all'assunzione del personale provvisorio, in deroga all'articolo 9 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62; l'assunzione avviene con nomina fra gli idonei secondo la graduatoria di cui ai commi precedenti o qualora ciò non sia possibile su proposta della commissione di cui al precedente comma, tenendo conto dei requisiti e delle qualità necessarie previste dai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo.

Art. 3.

I comuni hanno l'obbligo di provvedere all'assistenza sanitaria e religiosa nelle case mandamentali in conformità delle disposizioni contenute negli articoli 11 e 26 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Art. 4.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai comuni sedi delle case mandamentali è corrisposto dallo Stato, in rate semestrali anticipate, un rimborso forfettario annuo per le spese di funzionamento nella misura stabilita dall'elenco di cui all'articolo 1. Tale rimborso non può essere destinato dal comune se non a spese concernenti il funzionamento della casa mandamentale.

Per il personale indicato nell'elenco di cui all'articolo 1 della presente legge, è corrisposto, a decorrere dalla stessa data di cui al precedente comma, un ulteriore rimborso annuo pari all'effettivo onere sostenuto dal comune per il trattamento economico di detto personale. Tale rimborso è corrisposto, in annualità posticipata, sulla base della documentazione inviata dal comune e vistata dal pretore, maggiorato del 5 per cento per spese generali.

E', tuttavia, concesso ai comuni, decorso un anno di ininterrotto funzionamento della casa mandamentale, un'anticipazione del contributo stesso non inferiore alla metà delle somme spese a tale titolo per l'anno precedente.

In caso di modifica strutturale o di capienza delle case mandamentali, il Ministro di grazia e giustizia provvede con decreto, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, all'adeguamento dell'elenco di cui al sopracitato articolo 1.

Art. 5.

I rimborsi indicati nell'articolo precedente non sono sequestrabili né pignorabili.

I conti relativi alle spese ed ai rimborsi sono iscritti fra le contabilità speciali del bilancio comunale.

Art. 6.

Quando i comuni hanno maggiori oneri derivanti da costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti, restauri o manutenzione straordinaria di edifici destinati a casa mandamentale, è concesso loro un rimborso straordinario annuo corrispondente alle rate di ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione delle opere autorizzate fino alla estinzione dei mutui stessi.

I comuni possono essere autorizzati a cedere agli istituti o agli enti finanziatori il rimborso di cui al precedente comma. In tale caso il rimborso, pari alla rata di ammortamento, è pagato direttamente dall'erario all'istituto o ente finanziatore. In ogni caso le somme dovute dai comuni per ammortamento di mutui e pagamento di interessi ed i rimborsi dovuti dallo Stato sono iscritti fra le contabilità speciali del bilancio comunale.

L'autorizzazione per l'esecuzione delle opere e la concessione del rimborso straordinario sono rilasciate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro.

Nessuna ulteriore garanzia o fideiussione può essere richiesta ai comuni ai fini della concessione dei mutui. La Cassa depositi e prestiti eroga con priorità i mutui per opere in relazione alle quali è stato emesso il decreto interministeriale.

Per gli edifici costruiti, ricostruiti, sopraelevati, ampliati o restaurati con il rimborso straordinario di cui al primo comma è riconosciuto ai comuni interessati il canone di locazione annuo di L. 1.000.

Art. 7.

Per la concessione del rimborso straordinario di cui al precedente articolo 6 è autorizzato per l'anno finanziario 1978 il limite di impegno decennale di lire mille milioni. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per gli anni finanziari 1979 e successivi saranno annualmente stabiliti gli ulteriori limiti di impegno de-

cennali che si rendessero necessari per la concessione dei rimborsi straordinari di cui al precedente articolo 6 negli anni medesimi.

Art. 8.

Sono a carico dell'amministrazione penitenziaria le spese per il mantenimento ed il trasporto dei detenuti, per il casermaggio e per ogni occorrenza degli uffici.

Le case mandamentali possono essere destinate dall'amministrazione penitenziaria, in tutto o in parte, per le finalità di cui all'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Art. 9.

Gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 novembre 1941, n. 1405, sono abrogati.

Art. 10.

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 4 e 7 della presente legge, valutato in lire seimila milioni per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 agosto 1978

PERTINI

ANDREOTTI — BONIFACIO — ROGNONI — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1978.

Approvazione dell'undicesimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 7 maggio 1899, registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1899, registro n. 207 Lavori pubblici, foglio n. 258, con il quale venne approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Siena;

Visto il regio decreto 4 febbraio 1900, con il quale furono radiati i laghi di Chiusi e di Montepulciano dall'elenco di cui sopra;

Visti i regi decreti 9 settembre 1903, 17 febbraio 1907, 26 febbraio 1920 e 5 novembre 1925, n. 10825, con i quali furono approvati, rispettivamente, il primo, il secondo, il terzo e il quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia suddetta;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n. 720; 6 novembre 1967, n. 860; 1° giugno 1968, n. 323; 4 marzo 1969, n. 121; 8 luglio 1971, n. 1407/2266/70 e 8 novembre 1976, n. 674, con i quali furono approvati, rispettivamente, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della sunnominata provincia;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1976, n. 225, con il quale è stata disposta la pubblicazione dello schema dell'undicesimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia medesima;

Visti gli atti dell'istruttoria, esperita su tale schema a norma di legge, dai quali risulta che non sono state prodotte opposizioni;

Considerato che le acque del Fosso Vaccarecce, iscritte nel citato schema di elenco suppletivo, presentano indubbi caratteri di natura pubblica, data la loro attitudine ad usi di pubblico generale interesse;

Sentita la regione Toscana, come da parere espresso con deliberazione del consiglio n. 166 del 30 aprile 1977;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con il voto n. 471 del 22 settembre 1977;

Visti l'art. 1 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e gli articoli 1 e 2 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato l'undicesimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siena, giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1978

LEONE

GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1978
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 69

UNDICESIMO ELENCO SUPPLETIVO
DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI SIENA

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
265/3	Fosso Vaccarecce	Torrente Senna (n. 265)	Piancastagnaio	Dallo sbocco alle sorgenti omonime esse comprese	

Visto, *Il Ministro dei lavori pubblici*
GULLOTTI

(5654)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1978.

Nomina del presidente dell'Automobile club d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 2431, con il quale fu eretto in ente morale l'Automobile club d'Italia e ne fu approvato lo Statuto;

Visto l'art. 21 dello statuto dell'Automobile club d'Italia (A.C.I.), approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 881;

Visto l'art. 2 della legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il processo verbale della seduta dell'assemblea dell'Automobile club d'Italia svoltasi in Roma in data 28 febbraio 1978, da cui risulta che l'avv. Filippo Carpi de Resmini è stato designato per la nomina a presidente del sodalizio;

Visto il parere favorevole del Ministro del turismo e dello spettacolo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'avv. Filippo Carpi de Resmini è nominato, per un triennio, presidente dell' Automobile club d' Italia (A.C.I.).

Dato a Roma, addì 11 aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1978
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 316

(6824)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1978.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito emessi per l'importo nominale di L. 22.740.000.000, ai sensi dell'art. 22, quarto comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 22, quarto comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183, in virtù del quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad effettuare, ai fini della copertura dell'onere di lire 20 miliardi ivi indicato, operazioni di ricorso al mercato finanziario;

Visto il decreto ministeriale n. 166931/66-AI in data 24 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1977, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 81, emanato in applicazione della succennata previsione legislativa, con cui è stata disposta un'emissione di certificati speciali di credito per un importo, in valore nominale, di L. 22.740.000.000 rimborsabili entro il 1° luglio 1988;

Visto l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale con cui, fra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, stabilendo che i rapporti conseguenti alle operazioni affidate alla Banca d'Italia stessa vengano regolati con separato decreto ministeriale;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito, negli importi indicati nel piano di ammortamento allegato al decreto ministeriale n. 166931/66-AI in data 24 dicembre 1977, meglio indicato in premessa, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 26 giugno e il 27 dicembre di ogni anno, con inizio dal 27 dicembre 1978, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

La somma relativa alla prima semestralità di interesse sarà messa a disposizione della Banca d'Italia alla data indicata nel suddetto piano di ammortamento.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato « Ministero del Tesoro - Certificati speciali di credito 10% rimborsabili entro il 1° luglio 1988 - Legge 2 maggio 1976, n. 183, art. 22, quarto comma » sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate per interessi e per rimborso capitale saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, procederà alla chiusura del conto di cui al primo comma versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1979, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei certificati estratti saranno effettuati agli interessati presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Per i certificati al portatore, il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati all'esibitore.

Art. 5.

Per i certificati nominativi, che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di una serie, il pagamento degli interessi, ove non sia sottoposto a speciali condizioni, sarà effettuato ai pre-

sentatori dei certificati stessi, previa apposizione, nel relativo compartimento, del timbro a calendario « pagato » e ritiro di apposita ricevuta.

Per le persone fisiche, il rimborso dei certificati nominativi, non gravati da ipoteche o da vincoli, sarà effettuato all'intestatario previo accertamento della sua identità personale.

Negli altri casi il rimborso dei certificati nominativi, ai fini anche della documentazione occorrente, sarà effettuato secondo la procedura prevista per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabile.

Art. 6.

I titoli e le domande per la riunione, la divisione o il tramutamento dei certificati al portatore o nominativi saranno presentati alle filiali della Banca d'Italia che provvederanno a trasmettere direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, le domande stesse trattenendo i titoli e ciò anche al fine del pagamento degli interessi che venissero a maturazione nelle more dell'effettuazione delle operazioni richieste.

Ad operazioni effettuate il Tesoro trasmetterà alle predette filiali della Banca d'Italia i nuovi titoli affinchè ne curino la consegna a coloro che ne hanno fatto richiesta ed inviino al Tesoro stesso, previo annullamento, i titoli sostituiti.

Art. 7.

Le cedole, le ricevute ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 8.

In occasione di ogni sorteggio il Ministero del tesoro trasmetterà all'amministrazione centrale della Banca d'Italia, per l'inoltro alle filiali, 500 copie dei bollettini di estrazione.

Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 10.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro, di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati previsti dal presente decreto saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate, in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo nella misura dello 0,03% sul valore nominale dei certificati al portatore emessi; tale misura sarà ridotta allo 0,015% per la parte del prestito rappresentata da certificati nominativi o da ricevute provvisorie in possesso della Banca d'Italia.

In caso di tramutamento dei certificati di credito emessi, da nominativi al portatore, si provvederà con decreto ministeriale a stabilire l'ammontare e la decorrenza di detto compenso.

Per intanto, l'ammontare del ripetuto compenso viene stabilito nell'importo annuo di L. 3.411.000, pari allo 0,015% sul valore nominale dei certificati di credito nominativi emessi o ricevute provvisorie, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 1.705.500 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° luglio 1978.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4430 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1978
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 275

(6738)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1978.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito emessi per l'importo nominale di L. 43.200.000.000, ai sensi dell'art. 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 825.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, in virtù del quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato, ai fini delle coperture dell'onere di lire 200 miliardi recato dalla legge medesima, ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario;

Visto il decreto ministeriale n. 166930/66-Z-2 in data 24 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1977, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 82, emanato in applicazione della succennata previsione legislativa, con cui è stata disposta un'emissione di certificati speciali di credito per un importo, in valore nominale, di L. 43.200.000.000 rimborsabili entro il 1° luglio 1988;

Visto l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale con cui, fra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, stabilendo che i rapporti conseguenti alle operazioni affidate alla Banca d'Italia stessa vengano regolati con separato decreto ministeriale;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito, negli importi indicati nel piano di ammortamento allegato al decreto ministeriale n. 166930/66-Z-2 in data 24 dicembre 1977, meglio indicato in premessa, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 26 giugno e il 27 dicembre di ogni anno, con inizio dal 27 dicembre 1978, mediante mandato di pagamento sulla Sezione di Tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

La somma relativa alla prima semestralità di interesse sarà messa a disposizione della Banca d'Italia alla data indicata nel suddetto piano di ammortamento.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato « Ministero del Tesoro - Certificati speciali di credito 10% rimborsabili entro il 1° luglio 1988 - Legge 22 dicembre 1973, n. 825 » sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate per interessi e per rimborso capitale saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, procederà alla chiusura del conto di cui al primo comma versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1979, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei certificati estratti saranno effettuati agli interessati presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Per i certificati al portatore, il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati all'esibitore.

Art. 5.

Per i certificati nominativi, che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di una serie, il pagamento degli interessi, ove non sia sottoposto a speciali condizioni, sarà effettuato ai presentatori dei certificati stessi, previa apposizione, nel relativo compartimento, del timbro a calendario « pagato » a ritiro di apposita ricevuta.

Per le persone fisiche, il rimborso dei certificati nominativi, non gravati da ipoteche o da vincoli, sarà effettuato all'intestatario previo accertamento della sua identità personale.

Negli altri casi il rimborso dei certificati nominativi, ai fini anche della documentazione occorrente, sarà effettuato secondo la procedura prevista per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabile.

Art. 6.

I titoli e le domande per la riunione, la divisione e il tramutamento dei certificati al portatore o nominativi saranno presentati alle filiali della Banca d'Italia che provvederanno a trasmettere direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, le domande stesse trattenendo i titoli e ciò anche al fine del pagamento degli interessi che venissero a maturazione nelle more dell'effettuazione delle operazioni richieste.

Ad operazioni effettuate il Tesoro trasmetterà alle predette filiali della Banca d'Italia i nuovi titoli affinché ne curino la consegna a coloro che ne hanno fatto richiesta ed inviino al Tesoro stesso, previo annullamento, i titoli sostituiti.

Art. 7.

Le cedole, le ricevute ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 8.

In occasione di ogni sorteggio il Ministero del tesoro trasmetterà all'amministrazione centrale della Banca d'Italia, per l'inoltro alle filiali, 500 copie dei bollettini di estrazione.

Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 10.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro, di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati previsti dal presente decreto saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate, in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo nella misura dello 0,03% sul valore nominale dei certificati al portatore emessi; tale misura sarà ridotta allo 0,015% per la parte del prestito rappresentata da certificati nominativi o da ricevute provvisorie in possesso della Banca d'Italia.

In caso di tramutamento dei certificati di credito emessi, da nominativi al portatore, si provvederà con decreto ministeriale a stabilire l'ammontare e la decorrenza di detto compenso.

Per intanto, l'ammontare del ripetuto compenso viene stabilito nell'importo annuo di L. 6.480.000, pari allo 0,015% sul valore nominale dei certificati di credito nominativi emessi o ricevute provvisorie, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 3.240.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° luglio 1978.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4430 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1978
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 277

(6739)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1978.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito emessi per l'importo nominale di L. 57.090.000.000, ai sensi dell'art. 33 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 33 della legge 8 agosto 1977, n. 546, in virtù del quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato, ai fini della copertura dell'onere recato dalla legge stessa fino a concorrenza dell'importo di lire 3.050 miliardi, ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario;

Visto il decreto ministeriale n. 166638/66-AN-1 in data 10 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1977, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 308, emanato in applicazione della succennata previsione legislativa, con cui è stata disposta un'emissione di certificati speciali di credito per un importo, in valore nominale, di L. 57.090.000.000 rimborsabili entro il 1° luglio 1988;

Visto l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale con cui, fra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, stabilendo che i rapporti conseguenti alle operazioni affidate alla Banca d'Italia stessa vengano regolati con separato decreto ministeriale;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito, negli importi indicati nel piano di ammortamento allegato al decreto ministeriale n. 166638/66-AN-1 in data 10 dicembre 1977, meglio indicato in premessa, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 26 giugno e il 27 dicembre di ogni anno, con inizio dal 27 dicembre 1978, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

La somma relativa alla prima semestralità di interesse sarà messa a disposizione della Banca d'Italia alla data indicata nel suddetto piano di ammortamento.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1 % denominato « Ministero del Tesoro - Certificati speciali di credito 10% rimborsabili entro il 1° luglio 1988 - Legge 8 agosto 1977, n. 546 » sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate per interessi e per rimborso capitale saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, procederà alla chiusura del conto di cui al primo comma versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1979, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei certificati estratti saranno effettuati agli interessati presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Per i certificati al portatore, il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati all'esibitore.

Art. 5.

Per i certificati nominativi, che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di una serie, il pagamento degli interessi, ove non sia sottoposto a speciali condizioni, sarà effettuato ai presentatori dei certificati stessi, previa apposizione, nel relativo compartimento, del timbro a calendario « pagato » e ritiro di apposita ricevuta.

Per le persone fisiche, il rimborso dei certificati nominativi, non gravati da ipoteche o da vincoli, sarà effettuato all'intestatario previo accertamento della sua identità personale.

Negli altri casi il rimborso dei certificati nominativi, ai fini anche della documentazione occorrente, sarà effettuato secondo la procedura prevista per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabile.

Art. 6.

I titoli e le domande per la riunione, la divisione o il tramutamento dei certificati al portatore o nominativi saranno presentati alle filiali della Banca d'Italia che provvederanno a trasmettere direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, le domande stesse trattenendo i titoli e ciò anche al fine del pagamento degli interessi che venissero a maturazione nelle more della effettuazione delle operazioni richieste.

Ad operazioni effettuate il Tesoro trasmetterà alle predette filiali della Banca d'Italia i nuovi titoli affinché ne curino la consegna a coloro che ne hanno fatto richiesta ed inviino al Tesoro stesso, previo annullamento, i titoli sostituiti.

Art. 7.

Le cedole, le ricevute ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 8.

In occasione di ogni sorteggio il Ministero del tesoro trasmetterà all'amministrazione centrale della Banca d'Italia, per l'inoltro alle filiali, 500 copie dei bollettini di estrazione.

Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 10.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposta di registro, di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati previsti dal presente decreto saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate, in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo nella misura dello 0,03 % sul valore nominale dei certificati al portatore emessi; tale misura sarà ridotta allo 0,015 % per la parte del prestito rappresentata da certificati nominativi o da ricevute provvisorie in possesso della Banca d'Italia.

In caso di tramutamento dei certificati di credito emessi, da nominativi al portatore, si provvederà con decreto ministeriale a stabilire l'ammontare e la decorrenza di detto compenso.

Per intanto, l'ammontare del ripetuto compenso viene stabilito nell'importo annuo di L. 8.563.500, pari allo 0,015 % sul valore nominale dei certificati di credito nominativi emessi o ricevute provvisorie, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 4.281.750 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° luglio 1978.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4430 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1978
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 273

(6742)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1978.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito emessi per l'importo nominale di L. 753.410.000.000, ai sensi dell'art. 30 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 30 della legge 12 agosto 1977, n. 675, in virtù del quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato, ai fini della copertura dell'onere recato dalla legge medesima, ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un netto ricavo di lire 7.371 miliardi;

Visto il decreto ministeriale n. 166314/66-AF in data 22 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1977, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 339, emanato in applicazione della succennata previsione legislativa, con cui è stata disposta una emissione di cer-

tificati speciali di credito per un importo, in valore nominale, di L. 753.410.000.000 rimborsabili entro il 1° luglio 1993;

Visto l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, stabilendo che i rapporti conseguenti alle operazioni affidate alla Banca d'Italia stessa vengano regolati con separato decreto ministeriale;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito, negli importi indicati nel piano di ammortamento allegato al decreto ministeriale n. 166314/66-AF in data 22 novembre 1977, meglio indicato in premessa, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 26 giugno e il 27 dicembre di ogni anno, con inizio dal 27 dicembre 1978, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

La somma relativa alla prima semestralità di interesse sarà messa a disposizione della Banca d'Italia alla data indicata nel suddetto piano di ammortamento.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato « Ministero del Tesoro - Certificati speciali di credito 10% rimborsabili entro il 1° luglio 1993 - Legge 12 agosto 1977, n. 675 » sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate per interessi e per rimborso capitale saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, procederà alla chiusura del conto di cui al primo comma versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1979, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei certificati estratti saranno effettuati agli interessati presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Per i certificati al portatore, il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati all'esibitore.

Art. 5.

Per i certificati nominativi, che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di una serie, il pagamento degli interessi, ove non sia sottoposto a speciali condizioni, sarà effettuato ai presentatori dei certificati stessi, previa apposizione, nel relativo compartimento, del timbro a calendario « pagato » e ritiro di apposita ricevuta.

Per le persone fisiche, il rimborso dei certificati nominativi, non gravati da ipoteche o da vincoli, sarà effettuato all'intestatario previo accertamento della sua identità personale.

Negli altri casi il rimborso dei certificati nominativi, ai fini anche della documentazione occorrente, sarà effettuato secondo la procedura prevista per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabile.

Art. 6.

I titoli e le domande per la riunione, la divisione o il tramutamento dei certificati al portatore o nominativi saranno presentati alle filiali della Banca d'Italia che provvederanno a trasmettere direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, le domande stesse trattenendo i titoli e ciò anche al fine del pagamento degli interessi che venissero a maturazione nelle more dell'effettuazione delle operazioni richieste.

Ad operazioni effettuate il Tesoro trasmetterà alle predette filiali della Banca d'Italia i nuovi titoli affinché ne curino la consegna a coloro che ne hanno fatto richiesta ed inviino al Tesoro stesso, previo annullamento, i titoli sostituiti.

Art. 7.

Le cedole, le ricevute ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 8.

In occasione di ogni sorteggio il Ministero del tesoro trasmetterà all'amministrazione centrale della Banca d'Italia, per l'inoltro alle filiali, 500 copie dei bollettini di estrazione.

Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 10.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro, di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati previsti dal

presente decreto saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate, in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo nella misura dello 0,03% sul valore nominale dei certificati al portatore emessi; tale misura sarà ridotta allo 0,015% per la parte del prestito rappresentata da certificati nominativi o da ricevute provvisorie in possesso della Banca d'Italia.

In caso di tramutamento dei certificati di credito emessi, da nominativi al portatore, si provvederà con decreto ministeriale a stabilire l'ammontare e la decorrenza di detto compenso.

Per intanto, l'ammontare del ripetuto compenso viene stabilito nell'importo annuo di L. 113.011.500, pari allo 0,015% sul valore nominale dei certificati di credito nominativi emessi o ricevute provvisorie, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 56.505.750 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° luglio 1978.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4430 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1978
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 275

(6741)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1978.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito emessi per l'importo nominale di L. 51.380.000.000, ai sensi della legge 7 marzo 1973, n. 69 e del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti l'art. 13 della legge 7 marzo 1973, n. 69 e l'art. 7 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, con cui il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad effettuare, ai fini della copertura dell'onere recato dai provvedimenti legislativi stessi, operazioni di ricorso al mercato finanziario;

Visto il decreto ministeriale n. 166625/66-AC-2 in data 10 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1977, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 315, emanato in applicazione della succennata previsione legislativa, con cui è stata disposta un'emissione di certificati speciali di credito per un importo, in valore nominale, di L. 51.380.000.000 rimborsabili entro il 1° luglio 1988;

Visto l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale con cui, fra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, stabilendo che i rapporti conseguenti alle operazioni affidate alla Banca d'Italia stessa vengano regolati con separato decreto ministeriale;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito, negli importi indicati nel piano di ammortamento allegato al decreto ministeriale n. 166625/66-AC-2 in data 10 dicembre 1977, meglio indicato in premessa, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 26 giugno e il 27 dicembre di ogni anno, con inizio dal 27 dicembre 1978, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

La somma relativa alla prima semestralità di interesse sarà messa a disposizione della Banca d'Italia alla data indicata nel suddetto piano di ammortamento.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato « Ministero del Tesoro - Certificati speciali di credito 10 % rimborsabili entro il 1° luglio 1988 - Legge 7 marzo 1973, n. 69 e decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103 » sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale 10 anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate per interessi e per rimborso capitale saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro, procederà alla chiusura del conto di cui al primo comma versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1979, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei certificati estratti saranno effettuati agli interessati presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Per i certificati al portatore, il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati all'esibitore.

Art. 5.

Per i certificati nominativi, che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di una serie, il pagamento degli interessi, ove non sia sottoposto a speciali condizioni, sarà effettuato ai presentatori dei certificati stessi, previa apposizione, nel relativo compartimento, del timbro a calendario « pagato » e ritiro di apposita ricevuta.

Per le persone fisiche, il rimborso dei certificati nominativi, non gravati da ipoteche o da vincoli, sarà effettuato all'intestatario previo accertamento della sua identità personale.

Negli altri casi il rimborso dei certificati nominativi, ai fini anche della documentazione occorrente, sarà effettuato secondo la procedura prevista per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabile.

Art. 6.

I titoli e le domande per la riunione, la divisione o il tramutamento dei certificati al portatore o nominativi saranno presentati alle filiali della Banca d'Italia che provvederanno a trasmettere direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, le domande stesse trattenendo i titoli e ciò anche al fine del pagamento degli interessi che venissero a maturazione nelle more dell'effettuazione delle operazioni richieste.

Ad operazioni effettuate il Tesoro trasmetterà alle predette filiali della Banca d'Italia i nuovi titoli affinché ne curino la consegna a coloro che ne hanno fatto richiesta ed inviino al Tesoro stesso, previo annullamento, i titoli sostituiti.

Art. 7.

Le cedole, le ricevute ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 8.

In occasione di ogni sorteggio il Ministero del tesoro trasmetterà all'amministrazione centrale della Banca d'Italia, per l'inoltro alle filiali, 500 copie dei bollettini di estrazione.

Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 10.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro, di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati previsti dal presente decreto saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate, in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo nella misura dello 0,03% sul valore nominale dei certificati al portatore emessi; tale misura sarà ridotta allo 0,015% per la parte del prestito rappresentata da certificati nominativi o da ricevute provvisorie in possesso della Banca d'Italia.

In caso di tramutamento dei certificati di credito emessi, da nominativi al portatore, si provvederà con decreto ministeriale a stabilire l'ammontare e la decorrenza di detto compenso.

Per intanto, l'ammontare del ripetuto compenso viene stabilito nell'importo annuo di L. 7.707.000, pari allo 0,015% sul valore nominale dei certificati di credito nominativi emessi o ricevute provvisorie, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 3.853.500 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° luglio 1978.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4430 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1978
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 276

(6740)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1978.

Approvazione dei piani tecnici SIP n. 051/c/76 del compartimento di Bologna, n. 085/c/76 del compartimento di Pescara e n. 045-0471/c/76 dei compartimenti di Verona e Bolzano.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 27 luglio 1970;

Vista la convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, e successive modifiche;

Visti i piani tecnici SIP n. 051/c/76 del compartimento di Bologna, n. 085/c/76 del compartimento di Pescara, n. 045-0471/c/76 dei compartimenti di Verona e Bolzano presentati dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a.;

Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e della automazione, espresso nella 15ª adunanza della 1ª sezione tenuta il 24 novembre 1977, sui citati piani tecnici;

Sentito il parere favorevole del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, espresso nella 1436ª adunanza tenuta il 12 aprile 1978, sui citati piani tecnici;

Decreta:

Sono approvati i piani tecnici SIP n. 051/c/76 del compartimento di Bologna, n. 085/c/76 del compartimento di Pescara, n. 045-0471/c/76 dei compartimenti di Verona e Bolzano, alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico nella adunanza citata nel preambolo e cioè:

1) per le eventuali interferenze degli impianti con elettrodotti siano seguite le vigenti disposizioni nel rispetto delle procedure stabilite;

2) siano rispettate le norme del PRTN relative alle apparecchiature ed ai materiali impiegati nella rete telefonica;

3) siano soddisfatte le norme CEI;

4) i progetti esecutivi relativi agli impianti di particolare rilevanza, sia in cavo che in ponte radio, vengano sottoposti all'esame preliminare della competente Direzione centrale controllo concessioni;

5) la realizzazione dei ponti radio venga subordinata al parere favorevole dell'organo dell'amministrazione P.T. (Direzione centrale servizi radioelettrici) per quel che riguarda l'assegnazione definitiva delle singole frequenze, sentita l'ASST (Direzione centrale impianti e la Direzione centrale esercizio e manutenzione dell'ASST);

6) l'utilizzazione delle frequenze superiori agli 11,7 GHz per i collegamenti in ponte radio abbia carattere sperimentale, in attesa che venga definito il relativo piano di canalizzazione attualmente allo studio;

7) i cavi autostradali ed i ponti radio vengano di norma utilizzati per la sola realizzazione di circuiti compartimentali impegnandosi la Società ad impiegare, ove possibile, mezzi trasmissivi della azienda per la realizzazione di circuiti intercompartimentali;

8) i ponti radio aventi carattere intercompartimentali, menzionati nei piani tecnici in oggetto, vengano riproposti nell'ambito dei piani tecnici intercompartimentali per il conseguente esame e l'eventuale approvazione.

Roma, addì 18 luglio 1978

Il Ministro: GULLOTTI

(6652)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1978.

Modificazione allo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, istituto di diritto pubblico, in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, istituto di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con proprio decreto 9 gennaio 1951, e le successive modificazioni;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione del suddetto istituto in data 30 maggio 1972;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 23, lettera *c*), dello statuto, del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, istituto di diritto pubblico con sede in Roma, in conformità del seguente testo:

« *c*) per un'altra quota non superiore al 10% a disposizione del consiglio di amministrazione per premi di rendimento ed opere di assistenza al personale, per studi, per indagini, sussidi e premi, per il progresso della tecnica agricola e l'incremento dell'economia agraria nazionale, e per la promozione e lo sviluppo dell'attività del Consorzio ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(6743)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1978.

Sostituzione del presidente della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto l'art. 7 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199, del 21 luglio 1977, concernente il rinnovo della suddetta commissione;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero datata 20 luglio 1978, con la quale il dott. Fausto De Franceschi, nominato direttore generale dell'Istituto medesimo, assume la carica di presidente della citata commissione, in sostituzione del dott. Angiolino Giaroli, collocato a riposo a domanda;

Decreta:

La commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali è presieduta dal dott. Fausto De Franceschi, direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, in sostituzione del dott. Angiolino Giaroli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1978

Il Ministro: OSSOLA

(6744)

ORDINANZA MINISTERIALE 22 luglio 1978.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze da Hong Kong.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze da Hong Kong sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(6754)

ORDINANZA MINISTERIALE 2 agosto 1978.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dall'Iraq.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dall'Iraq sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1978

Il Ministro: ANSELMI

(6752)

ORDINANZA MINISTERIALE 2 agosto 1978.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dalla Guinea.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dalla Guinea sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1978

Il Ministro: ANSELMI

(6753)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Errata-corrige

Nel provvedimento n. 34/1978, riguardante prezzi dei prodotti petroliferi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 19 agosto 1978, alla lettera *C*) (prodotti destinati all'agricoltura), sotto il n. 2), in corrispondenza della voce « da km 31 a 70 », la seconda cifra della seconda colonnina « Petrolio a 32 N.O. », deve leggersi: « *125.950* », invece di: « *124.950* ».

(6833)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Mandrolisai » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini « Mandrolisai » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detti vini, ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione dei vini « Mandrolisai »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Mandrolisai » è riservata ai vini rosso e rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini « Mandrolisai » devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vitigni presenti nei vigneti nella proporzione appresso indicata:

Bovale sardo non meno del 35 %;
Cannonau dal 20 al 35 %;
Monica dal 20 al 35 %.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve degli altri vitigni « raccomandati » nelle rispettive province presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10 %.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nell'ambito del territorio del Mandrolisai comprendente per intero il territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Nuoro: Ortueri, Atzara, Sorgono, Tonara, Desulo e Meana Sardo; ed in provincia di Oristano: Samugheo.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Mandrolisai » devono essere atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi esclusi ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, i terreni male esposti di scarso spessore o fortemente erosi, eccessivamente argillosi e quelli di zone con altimetria superiore a m. 700 s.l.m.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli riconosciuti idonei ad assicurare le caratteristiche delle uve e del vino previste nel presente disciplinare.

E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i 120 quintali. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 % per il tipo rosso ed al 65 % per il tipo rosato.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nello ambito del territorio dei comuni compresi nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Mandrolisai » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini « Mandrolisai », all'atto della immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

« *rosso* »:

colore: rosso rubino tendente al rosso arancione con l'invecchiamento;
odore: vinoso, con profumo caratteristico e gradevole;
sapore: asciutto, sapido, con retrogusto amarognolo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

« *rosato* »:

colore: rosato tendente al cerasuolo;
odore: vinoso con profumo caratteristico e gradevole;
sapore: asciutto, sapido con retrogusto gradevolmente amarognolo, armonico, vellutato caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Mandrolisai » rosso ottenuto da uve con una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11,5, qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni, di cui almeno uno in botti di legno, ed immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva di 12,5 può portare in etichetta la menzione aggiuntiva « superiore ». Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: « superiore », « fine », « scelto », « selezionato » e similiari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino « Mandrolisai » invecchiato può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purchè veritiera e documentabile. Tale indicazione è comunque obbligatoria se compare in etichetta la menzione aggiuntiva « superiore ».

(6528)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 160

Corso dei cambi del 17 agosto 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	831,55	831,55	832 —	831,55	831,50	831,55	831,45	831,55	831,55	831,55
Dollaro canadese	730 —	730 —	730 —	730 —	729,97	730 —	729,72	730 —	730 —	730 —
Franco svizzero	504,10	504,10	507 —	504,10	507 —	504,10	504,25	504,10	504,10	504,10
Corona danese	151,99	151,99	152,20	151,99	151,98	151,99	152,10	151,99	151,99	152 —
Corona norvegese	159,33	159,33	159,50	159,33	159,30	159,33	159,30	159,33	159,33	159,33
Corona svedese	188,76	188,76	189,30	188,76	189,10	188,75	188,70	188,76	188,76	188,75
Fiorino olandese	386,90	386,90	387,50	386,90	388 —	386,90	387,40	386,90	386,90	386,90
Franco belga	26,67	26,67	26,70	26,67	26,75	26,67	26,69	26,67	26,67	26,67
Franco francese	192,60	192,60	192,30	192,60	193,15	192,60	192,62	192,60	192,60	192,60
Lira sterlina	1622,30	1622,30	1620 —	1622,30	1621,40	1622,30	1622,90	1622,30	1622,30	1622,30
Marco germanico	420,24	420,24	419,20	420,24	420,25	420,24	420,10	420,24	420,24	420,25
Scellino austriaco	58,30	58,30	58,20	58,30	58,30	58,30	58,33	58,30	58,30	58,30
Escudo portoghese	18,70	18,70	18,50	18,70	18,50	18,70	18,46	18,70	18,70	18,70
Peseta spagnola	11,15	11,15	11,16	11,15	11,16	11,15	11,1540	11,15	11,15	11,15
Yen giapponese	4,445	4,445	4,44	4,445	4,439	4,45	4,4240	4,445	4,445	4,45

Media dei titoli del 17 agosto 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,80
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	96,50
» 5 % (Ricostruzione)	98,025
» 5 % (Città di Trieste)	98,05
» 5 % (Beni esteri)	97,425
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,10
» 5,50 % » » 1968-83	83,35
» 5,50 % » » 1969-84	77,725
» 6 % » » 1970-85	77,625
» 6 % » » 1971-86	76,375
» 6 % » » 1972-87	73,825
» 9 % » » 1975-90	82,60
» 9 % » » 1976-91	83,825
» 10 % » » 1977-92	86,325
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,75
» » » » 1-10-1979	101,225
» » » » 1978-80	100,25
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	98,05
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98 —
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	96,40
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,50
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	95,225
» » » 10 % 1- 1-1981	94,625
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,475
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,80

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 agosto 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	831,50
Dollaro canadese	729,86
Franco svizzero	504,175
Corona danese	152,045
Corona norvegese	159,315
Corona svedese	188,73
Fiorino olandese	387,15
Franco belga	26,68
Franco francese	192,61
Lira sterlina	1622,60
Marco germanico	420,17
Scellino austriaco	58,315
Escudo portoghese	18,58
Peseta spagnola	11,152
Yen giapponese	4,434

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a trenta posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Como.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI COMO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso, per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a trenta posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Como.

Il 10% di tali posti, pari a tre, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle causa che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonché quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Como dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione o da un notaio, cancellerie, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata dal direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Como in base ai coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Como, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario ULA, operatore straordinario ULA, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituiti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Como.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle causa che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei punti 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Como e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonché alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Como, addì 22 giugno 1978

Il direttore provinciale: BUCCHERI

Registrato alla Corte dei conti, delegazione per la Lombardia, addì 30 giugno 1978
Registro n. 6 Poste, foglio n. 21

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Como

Il sottoscritto (1) nato a il residente in . via n. provincia ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a trenta posti di sostituto portalettere bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza n. 29444/6 del 22 giugno 1978.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) .;

4) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso il .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: (5) .;

7) è alle dipendenze del Ministero con la qualifica di (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni (6);

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti portalettere (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato iscritto od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data,

Firma

(La firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso .; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di ., ovvero perché riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6) Deve essere riportato per intero da tutti i candidati.

(6763)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli, a nove posti (aumentati a undici) di agente tecnico in prova nella carriera ausiliaria tecnica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S., 4ª edizione straordinaria del 25 luglio 1978, è stato pubblicato il decreto ministeriale 11 marzo 1978, n. 2867, registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1978, registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 365, con il quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli, a nove posti (aumentati a undici) di agente tecnico in prova nella carriera ausiliaria tecnica dell'A.N.A.S. indetto con decreto ministeriale 8 agosto 1975, n. 8273, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 dell'8 aprile 1976.

(6564)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sondrio

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 78/San. datato 21 giugno 1976 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Sondrio al 30 novembre 1975;

Visto il regio decreto n. 281 dell'11 marzo 1935;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 novembre 1963;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni dei componenti la commissione giudicatrice pervenute dai competenti organi ai sensi delle leggi sopracitate;

Vista la legge regionale n. 53 del 29 dicembre 1976;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 31 luglio 1972;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale numero 654/Leg. del 16 novembre 1977;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in oggetto è così costituita:

Presidente:

Piccolo dott. Antonio, funzionario amministrativo in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Como.

Componenti:

Semeraro dott. Riccardo, medico provinciale di Brescia;
Mastromatteo dott. Lucio, funzionario amministrativo in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Brescia;
Curti dott. Piercostanzo, primario medico ente ospedaliero climatico regionale di Bormio e Sondalo;
Passarelli dott. Cesare, primario ostetrico dell'ente ospedaliero di Sondrio;
Guicciardi dott. Arrigo, medico condotto di Teglio, frazione Tresenda.

Segretario:

Roscio dott.ssa Ornella, funzionario amministrativo in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità di Milano.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Sondrio.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino ufficiale della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Sondrio e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Sondrio, della prefettura di Sondrio e dei comuni interessati.

Sondrio, addì 20 febbraio 1978

p. *Il presidente*: GIANCOLA

(6457)

OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO « MADONNA DEI CIELI » DI CATANZARO

Concorso a due posti di assistente di pneumotisiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di pneumotisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catanzaro.

(2958/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 9 settembre 1978.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Catanzaro.

(2959/S)

OSPEDALE PEDIATRICO « CASA DEL SOLE » DI PALERMO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente di cardiologia;
due posti di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(2979/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100782330)